

COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI
- DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

10.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 GIUGNO 1970

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

INDICE

	PAG.	PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		
Fissazione di un nuovo termine per il compimento delle operazioni di liquidazione del soppresso Ente autotrasporti merci (EAM) (1972),	105	ATTAGUILE, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> 108, 109
PRESIDENTE	105, 106	MANCINI ANTONIO 108
BALLARDINI	106	NUCCI, <i>Relatore</i> 107, 108, 109
DI PRIMIO	106	SPAGNOLI 108
RICCIO, <i>Relatore</i>	106	TOZZI CONDIVI 108
TOZZI CONDIVI	106	Votazione segreta:
VINCELLI, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile</i>	106	PRESIDENTE 109
Proposta di legge (<i>Rinvio della discussione</i>):		
BOZZI e GIOMO: Estensione ai dipendenti dello Stato del beneficio di cui all'articolo 5 della legge 31 dicembre 1907, n. 804 (1235)	107	
PRESIDENTE	107	
BRESSANI, <i>Relatore</i>	107	
Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		
BIMA: Provvedimenti a favore del personale addetto alla tenuta dell'ex Castello reale di Racconigi (1472)	107	
PRESIDENTE	107, 108, 109	

La seduta comincia alle 9,45.

BRESSANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(E approvato).

Discussione del disegno di legge: Fissazione di un nuovo termine per il compimento delle operazioni di liquidazione del soppresso Ente autotrasporto merci (EAM) (1972).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Fissazione di un nuovo termine per il compimento delle operazioni di liquidazione del soppresso Ente autotrasporti merci (EAM) ».

V LEGISLATURA. — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GIUGNO 1970

Comunico che la X Commissione, investita del parere si è espressa favorevolmente.

Il relatore, onorevole Riccio, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

RICCIO, Relatore. Il 30 ottobre 1969, cioè quando era già scaduto il termine stabilito dalla legge 18 marzo 1968, n. 413, veniva presentato questo disegno di legge per la fissazione di un nuovo termine per il compimento delle operazioni di liquidazione del soppresso Ente autotrasporto merci. In verità, tali operazioni hanno continuato anche dopo la scadenza dei termini con una proroga, quindi, di fatto.

Il relatore ritiene che questo disegno di legge debba essere approvato e perché normalizza l'avvenuta proroga di fatto, e perché effettivamente le operazioni di liquidazione dell'Ente si sono rivelate talmente gravi ed importanti da non potersi concludere entro il 31 agosto 1969. Peraltro, devo far presente agli onorevoli colleghi che il disegno di legge in esame, all'articolo 1, prevede il caso che neppure col 31 dicembre 1970 si possa giungere alla totale liquidazione. Il liquidatore, allora, sottoporrà il conto della sua gestione all'approvazione dei ministri dei trasporti e dell'aviazione civile e del tesoro, accompagnata da una propria relazione e da una relazione del comitato di sorveglianza. Per le partite residue la liquidazione verrà proseguita ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404. In pratica, se dopo la scadenza del nuovo termine, il liquidatore non avrà ancora esaurito il suo compito, la liquidazione sarà proseguita fino ad esaurimento dal Ministero del tesoro, ai sensi della citata legge del 1956. Per parte mia, rilevo questa posizione un po' strana, ed in attesa degli opportuni chiarimenti da parte del rappresentante del Governo esprimo parere favorevole per la approvazione del provvedimento.

Mi riservo di presentare un emendamento, ove non sia necessario il parere della V Commissione Bilancio, che, altrimenti, implicherebbe un rinvio della discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DI PRIMIO. Anch'io sono sulla posizione del relatore circa la presentazione di eventuali emendamenti.

VINCELLI, Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile. Il Governo nel

caso vengano presentati emendamenti, si riserverà di esprimere parere in altra seduta, dovendo esaminarli con attenzione.

RICCIO, Relatore. Rinuncio a presentare l'emendamento.

DI PRIMIO. Anch'io.

BALLARDINI. Vorrei chiedere una chiarificazione. Si propone la proroga del termine e si dice che, se entro il 31 dicembre 1970 la liquidazione non sarà completata il liquidatore presenterà un conto e la liquidazione continuerà.

TOZZI CONDIVI. La liquidazione continuerà presso il Ministero del tesoro.

BALLARDINI. Comunque continuerà senza una precisa prospettiva della fine della operazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

VINCELLI, Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile. Si chiede una proroga, perché il termine precedentemente fissato è risultato insufficiente, data la complessità degli adempimenti e la definizione di numerose vertenze con l'amministrazione doganale circa il servizio TIR. Il Governo raccomanda, pertanto, l'approvazione del provvedimento con la certezza di una definizione entro il 31 dicembre 1970. Ove ciò non si verifichi, resta la salvaguardia del Ministero del tesoro; ma poiché i conti sono a buon punto non credo che ci dovrebbe essere motivo perché la liquidazione passi al Ministero del tesoro.

Per questo, confermo la posizione favorevole del Governo.

TOZZI CONDIVI. Confido che quanto dice il Governo sia esatto e che nel caso in cui la liquidazione non sia ultimata, la pratica passi direttamente al Ministero del tesoro. Mettere un termine significa, nella legislazione italiana, concedere almeno 4 o 5 proroghe, mentre qui non ce ne sono altre. Per questo sono favorevole senz'altro al provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Poiché non sono stati presentati emendamenti, li

porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Il termine per l'espletamento delle operazioni di liquidazione dell'Ente autotrasporti merci (EAM), di cui all'articolo 6 della legge 18 marzo 1968, n. 413, è stabilito al 31 dicembre 1970.

Qualora, decorso il termine di cui al comma precedente, la liquidazione non sia ancora completamente definita, il liquidatore sottopone il conto della sua gestione all'approvazione dei ministri per i trasporti e l'aviazione civile e per il tesoro, accompagnata da una propria relazione e da una relazione del comitato di sorveglianza. Per le parti residue, la liquidazione viene proseguita ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(È approvato).

ART. 2.

Il commissario liquidatore dell'Ente autotrasporti merci (EAM), ovvero l'ufficio liquidazioni del tesoro, che dovesse proseguire la liquidazione, potranno, allo scopo di accelerare le operazioni, stipulare apposita convenzione con la organizzazione che, all'epoca, si troverà a gestire il servizio TIR ovvero con altro soggetto idoneo, perché si accoli la garanzia per tutti i *carneys* garantiti o emessi sia prima che dopo l'entrata in vigore della legge 18 marzo 1968, n. 413.

La convenzione, che sarà soggetta a registrazione gratuita, dovrà essere previamente autorizzata dai ministri per le finanze e per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con quello del tesoro, e comporterà la liberazione della gestione commissariale per la liquidazione dell'EAM dalla garanzia di cui al comma precedente.

(È approvato).

ART. 3.

Salvo quanto disposto dalla presente legge, restano ferme le disposizioni contenute nella legge 18 marzo 1968, n. 413.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione della proposta di legge Bozzi e Giomo: Estensione ai dipendenti dello Stato del beneficio di cui all'articolo 5 della legge 31 dicembre 1907, n. 804 (1235).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bozzi e Giomo: « Estensione ai dipendenti dello Stato del beneficio di cui all'articolo 5 della legge 31 dicembre 1907, n. 804 ».

BRESSANI, *Relatore*. Poiché non mi risulta che le Commissioni V e VI, investite del parere su questa proposta di legge. lo abbiano già espresso, ritengo che sia necessario attendere soprattutto il parere della V Commissione, e pertanto propongo un rinvio della discussione.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni possiamo stabilire il rinvio.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge Bima: Provvedimenti a favore del personale addetto alla tenuta dell'ex Castello reale di Racconigi (1472).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Bima: « Provvedimenti a favore del personale addetto alla tenuta dell'ex Castello reale di Racconigi ».

Il relatore onorevole Nucci, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

NUCCI, *Relatore*. Ho già riferito su questa proposta di legge in sede referente. Sostanzialmente si tratta di riconoscere, ai soli fini del trattamento di quiescenza, a 8 persone, che prestavano servizio alla tenuta di Racconigi e che col 1° gennaio 1948 vennero inseriti nel ruolo dello Stato, il servizio prestato antecedentemente, e questo ai soli fini della quiescenza.

In una proposta presentata nella scorsa legislatura si prevedeva il riconoscimento del servizio antecedente anche ai fini della carriera, ma il proponente l'ha successivamente modificata, limitando il beneficio al trattamento di quiescenza.

Confermo che il mio parere è senz'altro favorevole all'approvazione della proposta che viene a sanare una situazione difficile, equiparando il trattamento di questi otto dipen-

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GIUGNO 1970

denti a quello dei dipendenti già addetti all'amministrazione dei beni del Capo dello Stato. Questi otto dipendenti erano, è vero, addetti all'amministrazione dei beni privati, ma sostanzialmente svolgevano lo stesso servizio.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TOZZI CONDIVI. Io sarei dello stesso parere espresso dal relatore, però debbo rilevare che l'articolo 3 è un po' pericoloso, in quanto mira ad estendere questo trattamento speciale anche a coloro che sono cessati dal servizio anche per motivi di anzianità, e per i loro superstiti, e non sappiamo assolutamente quanti verrebbero ad essere i beneficiari del provvedimento. È un trattamento che non è stato mai previsto e che potrebbe aprire la strada per situazioni analoghe.

NUCCI, Relatore. Ritengo che il numero dei beneficiari non possa essere elevato anche perché la vita umana ha dei limiti anche per i beneficiari della pensione di reversibilità. Penso che gli otto beneficiari iniziali potrebbero arrivare a dieci o dodici.

Occorre anche tener conto dei limiti della consistenza di questi beni e conseguentemente del personale limitato che la loro amministrazione richiede, per cui anche l'onere del provvedimento sarebbe assolutamente limitato.

PRESIDENTE. Do lettura del parere della V Commissione: « La Commissione, preso atto di una assicurazione, riferita dal sottosegretario Attaguile, sulla possibilità di fronteggiare la maggiore spesa implicata con le disponibilità della gestione concernente l'amministrazione dei beni privati già di proprietà dei Savoia, delibera, a maggioranza, di esprimere parere favorevole ».

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

ATTAGUILE, Sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché agli articoli 1 e 2 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Al personale proveniente dalla privata amministrazione degli ex re di Casa Savoia, at-

tualmente addetto presso la tenuta demaniale di Racconigi e trasferito nei ruoli del personale dell'amministrazione finanziaria, è riconosciuto, ai soli fini del trattamento di quiescenza, come servizio non di ruolo reso allo Stato, quello relativo al periodo che va dalla originaria assunzione presso la stessa amministrazione privata sino al 31 dicembre 1947, applicando all'uopo le disposizioni di cui alla legge 26 maggio 1966, n. 372.

Il contributo di riscatto del 18 per cento sarà calcolato sullo stipendio goduto all'atto dell'inquadramento di detto personale nei ruoli dello Stato.

(È approvato).

ART. 3.

Per il personale anzidetto, il termine di cui al primo comma dell'articolo 20 della legge 5 giugno 1951, n. 376, decorrerà dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

Delle suddette norme potrà avvalersi anche il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge sia già cessato dal servizio. La stessa facoltà è concessa ai superstiti del personale medesimo.

Gli onorevoli Malagugini e Spagnoli hanno proposto la soppressione dell'articolo 3.

MANCINI ANTONIO. Parlo per dichiarazione di voto. Sono contrario all'articolo 3 perché introduce un principio che, se avesse altre applicazioni, potrebbe tradursi in una norma di carattere generale: quello cioè che, anche a distanza di decenni, si possano liquidare pensioni anche agli eredi di persone che abbiano cessato il rapporto di servizio da un tempo più o meno indefinito. Se di un simile principio dovessero in seguito avvalersi impiegati o funzionari dello Stato, andremmo incontro a situazioni assai gravi.

SPAGNOLI. Il principio di cui all'articolo 3 mi pare evidentemente abnorme. Come può il trattamento pensionistico avere effetto retroattivo, sì che della pensione possano beneficiare anche gli eredi superstiti del personale, che abbia già cessato di prestare servizio alla data di entrata in vigore della legge? Si

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GIUGNO 1970

superano, in tal modo, i limiti di qualsiasi principio e si apre una breccia con un criterio che, applicato ad altre situazioni, condurrebbe a conseguenze assurde.

Non è questa la prima categoria alla quale si applica questa situazione, quindi mi pare che, per ovvie ragioni, l'emendamento debba trovare il suo accoglimento.

NUCCI, *Relatore*. Per quanto riguarda la questione dell'onere devo confermare quello che ho detto prima, che cioè esso non costituisce un ostacolo all'approvazione dell'articolo 3. Se se ne fa una questione di principio, anch'io mi rendo conto che, una volta stabilito, esso può dar luogo ad ulteriori richieste riguardanti altre categorie. Per questa ragione, mi rimetto alla Commissione.

ATTAGUILLE, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 3 del quale è stata proposta la soppressione dagli onorevoli Spagnoli e Malagugini.

(*Non è approvato*).

L'articolo 3, pertanto, è soppresso.
Do lettura dell'articolo 4:

ART. 4.

Alla copertura dell'onere complessivo derivante dalla presente legge, previsto in lire 16 milioni, si provvederà con i proventi della gestione fuori bilancio derivanti dall'amministrazione dei beni privati già di proprietà dei Savoia, avvocati allo Stato.

Non essendovi emendamenti, e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Disegno di legge: « Fissazione di un nuovo termine per il compimento delle operazioni di liquidazione del soppresso Ente autotrasporti merci (EAM) (1972):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Proposta di legge BIMA: « Provvedimenti a favore del personale addetto alla tenuta dell'ex Castello reale di Racconigi » (1472):

Presenti	25
Votanti	18
Astenuti	7
Maggioranza	10
Voti favorevoli	18
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Almirante, Ballardini, Bressani, Bucciarelli Ducci, Caruso, Cavallari, Cossiga, Di Primio, Fregonese, Galloni, Lucifredi, Malagugini, Mancini Vincenzo, Morgana, Nucci, Protti, Riccio, Revelli, Scaglia, Scaini, Scotoni, Senese, Spagnoli, Tozzi Condivi, Tuccari.

Si sono astenuti (sulla proposta di legge n. 1472):

Caruso, Fregonese, Malagugini, Scaini, Scotoni, Spagnoli, Tuccari.

La seduta termina alle 10,35.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO